

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3996 del 18/07/2024
Oggetto	OGGETTO: DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001 ART. 28 - JOMI SPA - DOMANDA DI CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE, IN COMUNE DI LANGHIRANO (PR), LOC. CASCINAPIANO. CAMBIO DI TITOLARITA' E NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE. PRATICA PR07A0064 - SINADOC 5131/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4149 del 17/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, successivamente prorogato con DDG 126/2021, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO della domanda presentata in data 29/03/2024 protocollo PG/2024/60378, da Jomi SpA C.F. e P.IVA 02898800657, con la quale ha chiesto il cambio di titolarità della concessione di derivazione d'acqua pubblica, di cui al procedimento **PR07A0064**.

TENUTO CONTO:

- che con atto n, DET-AMB-2017-1018 del 01/03/2017 è stata rilasciata a Magnani Arnaldo e Figlio srl c.f. 0015455034, una concessione di derivazione di acque pubbliche, ad uso industriale al servizio di un salumificio, mediante n. 2 pozzi in Loc. Cascinapiano nel Comune di Langhirano (PR), pratica PR07A0064;
- che in merito alla predetta concessione la ditta Magnani Arnaldo e Figlio srl, ha versato alla Regione Emilia Romagna in data 11/01/2010 il deposito cauzionale pari a € 250,00 e in data 11/03/2017 di € 41,29, per un totale complessivo di € 291,29;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell'istanza suddetta, da cui si evince che la Società Jomi SpA è subentrata a Magnani Arnaldo e Figlio srl, in data 20/06/2023, come risulta dal contratto di cessione d'azienda, mentre la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione;

DATO ATTO della congruità della documentazione presentata a conferma di quanto richiesto in istanza;

DATO ATTO

- che in data 27/06/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- che in data 27/06/2024 è arrivata comunicazione che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011.

CONSIDERATO

- che la Società Jomi S.p.A., ha versato nuovo deposito cauzionale pari a 345,64 euro
- che è stato ottemperato agli obblighi derivanti dalla concessione e che pertanto la somma di € 291,29, prestata a garanzia dalla ditta Magnani Arnaldo e Figlio srl , può essere svincolata e possa essere restituito all'avente diritto l'importo del deposito cauzionale versato;

PRESO ATTO che la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 "Approvazione progetto Demanio idrico" individua nella Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente la struttura competente alla liquidazione dei depositi cauzionali da svincolare;

DETERMINA

DI RICONOSCERE, a tutti gli effetti e per le causali in premessa specificate, alla società Jomi SpA C.F. 02898800657, subentrante a Magnani Arnaldo e Figlio srl C.F. 0015455047, titolare della concessione n. DET-AMB-2017-1018 del 01/03/2017 di derivazione d'acqua pubblica, di cui al procedimento PR07A0064, in Comune di Langhirano (PR).

DI DARE ATTO che la scadenza della concessione resta fissata al 31 dicembre 2025;

DI STABILIRE che la condizioni del rilascio sono contenute nel disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/06/2024;

DI DARE ATTO:

- che alla data del presente atto i canoni risultano regolarmente corrisposti;
- di dare atto che il deposito cauzionale è stato costituito dalla Società Jomi S.p.A. nella misura di 345,64 euro;

DI DICHIARARE che nulla osta alla restituzione della somma di € 291,29 versata a titolo di deposito cauzionale versata da Magnani Arnaldo e Figlio srl;

DI NOTIFICARE copia del provvedimento ai soggetti interessati ed alla Regione

Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente, al fine della eventuale restituzione del deposito cauzionale;

DI DARE ATTO che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;

DI DARE ATTO:

- che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio Tomasaz;
- che l'Amministrazione ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 22, DLgs n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
- che secondo quanto previsto dal il Dlgs n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;
- di provvedere alla pubblicazione dell'avviso del presente provvedimento sul BURERT;

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del RD 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dott. Paolo Maroli
(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Jomi SpA, C.F. 02898800657, nella persona del suo Legale Rappresentante Campitiello Francesco C.F. CMPFNC67A01C230H. Codice Pratica PR07A0064.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa consiste in due pozzi, ubicati su terreno di proprietà del concessionario, catastalmente identificato in Comune di Langhirano, località Cascinapiano:

- Coordinate catastali: Foglio 24 Mappale 96:
- coordinate geografiche UTM RER X: 601089 Y: 942854 (Pozzo 1)
- coordinate geografiche UTM RER X: 601083 Y: 942849 (Pozzo 2)

Caratteristiche dei pozzi:

POZZO 1

- colonna tubolare in ferro del diametro di mm 400
- profondità m. 11 circa dal piano di campagna
- elettropompa sommersa avente una portata di 5,00 l/s

POZZO 2

- colonna tubolare in ferro del diametro di mm 120
- profondità m. 14 circa dal piano di campagna

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL
PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e può essere utilizzata esclusivamente al servizio del salumificio .

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 5,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 400.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 50030ER-AV2-VA Nome: Deposito Vallate Appenniniche Taro-Enza-Tresignano.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone per l'anno **2024** è fissato in **345,64 euro**, Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il pagamento dei canoni dovrà avvenire tramite piattaforma PagoPa o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative.

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 345,64 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche in casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2025**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il

concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per lo scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.